



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 06.08.1992

Delibera n. 6/1992

OGGETTO: NORMA OPERATIVA E CRITERI PER L'ADEGUAMENTO DELLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE IN VALTELLINA E BACINI LIMITROFI EX LEGE n° 102/90, art. 8, commi 1 e 3

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO CHE:

- la L.102/90, art. 8, comma 1 prescrive che "le concessioni per la produzione di energia elettrica dei bacini di cui all'art. 3 comma 1 (Adda, Mera, lago di Como, Reno di Lei, Brembo, Oglio) e i relativi disciplinari siano adeguati a cura dell'Autorità di bacino per le finalità di cui alla legge 183/89, art. 3, comma 1, lettera i" con le finalità di tutelare il minimo deflusso vitale costante nei corsi d'acqua interessati;
- in applicazione di detta legge l'Autorità ha dato corso alla determinazione del valore della portata minima costante vitale nei corsi d'acqua del territorio interessato;
- a tale scopo l'Autorità ha insediato una Commissione di studio, presieduta dal Presidente del Magistrato per il Po e composta da esperti e da rappresentanti della Direzione Generale Difesa del Suolo e della Commissione V.I.A. del Ministero dell'Ambiente, che ha prodotto un documento conclusivo in data 30.1.1991; in tale documento la Commissione indica: (a) un valore uniforme di riferimento del deflusso minimo vitale quale valore orientativo suscettibile di adeguamenti a seguito delle risultanze di un periodo di sperimentazione, (b) l'opportunità di valutare l'entità della portata minima vitale caso per caso sulla base di specifiche verifiche locali;
- recependo le indicazioni della Commissione, l'Autorità ha approfondito le valutazioni tecniche sulla base di una specifica indagine sulle principali caratteristiche idrologiche e biologiche dei corsi d'acqua del territorio ed è giunta alla definizione di una norma che definisce in termini quantitativi la portata minima vitale nei corsi d'acqua del territorio interessato dalla legge (vedi allegato 1, parte integrante del presente atto) e ne individua le modalità di applicazione alle derivazioni idroelettriche;
- detta norma comprende:
 - la regola che definisce il deflusso costante minimo vitale negli alvei, corredata da


RP

valori numerici dei parametri relativi;

- i criteri di applicazione della norma e di definizione dei relativi programmi di rilascio da parte delle derivazioni soggette;
- la individuazione della necessità di effettuare un periodo di sperimentazione dell'applicazione della norma stessa, esteso per un opportuno arco di tempo, con il fine di fornire maggiori elementi conoscitivi sulle caratteristiche idrologiche, idrauliche, biologiche e naturalistiche del sistema idrico, utili ad una migliore quantificazione del deflusso minimo vitale e dei relativi programmi di rilascio delle utenze idroelettriche;
- detta norma è stata approvata dal Comitato Tecnico dell'Autorità nella seduta del 23.10.91;
- l'Autorità ha predisposto un progetto che definisce le funzioni operative da svolgere per la sperimentazione, dove in particolare sono indicati:
 - i parametri o le grandezze oggetto di misura,
 - i punti di misura o di prelievo,
 - la frequenza di campionamento,
 - i metodi e la strumentazione di misura,
 - le modalità di raccolta e di trattamento dei dati rilevati;
- l'Autorità ha condotto un censimento delle grandi e delle piccole derivazioni presenti nel territorio considerato dalla legge e ha valutato per ciascuna di esse il valore del deflusso minimo vitale a valle di ogni derivazione, valore quest'ultimo propedeutico all'adeguamento delle concessioni di derivazione.

CONSIDERATO CHE:

- l'adeguamento delle concessioni di derivazione deve avvenire tramite individuazione di un opportuno programma di rilasci idrici dai punti di derivazione in modo che siano garantite negli alvei le portate minime vitali determinate tramite l'applicazione della norma;
- la definizione del programma dei rilasci e gli adeguamenti degli atti autorizzativi sono di competenza dell'Autorità di bacino, la quale si avvarrà della collaborazione del Ministero dei LL.PP. e della Regione Lombardia;
- tale programma è da intendersi provvisorio, per tutta la durata del periodo di sperimentazione. Al termine dello stesso ed in base alle risultanze sperimentali conseguite, la regola che definisce il minimo deflusso vitale potrà essere in aumento e in diminuzione;
- è necessario avviare, sotto la direzione dell'Autorità di bacino, il programma di sperimentazione secondo il progetto predisposto, con le modalità di cui al protocollo d'intesa tra i soggetti interessati, riportato nell'allegato 2, come parte integrante del presente atto;
- non sono soggette ad adeguamento le seguenti concessioni:
 - a) quelle soggette ad accordi internazionali e precisamente:



BP

- l'impianto della diga di Ponte del Gallo in località Livigno di proprietà EKW nel bacino idrografico del Reno;
 - l'impianto di Premadio II in località Valdidentro di proprietà AEM nel bacino idrografico del Reno;
 - l'impianto di Valle di Ferrera in località Val Di Lei (Grigioni) di proprietà OFF.IDR.RENO nel bacino idrografico del Reno;
- b) quelle dipendenti totalmente da scarichi di altri impianti e pertanto non interferenti con la rete idrica naturale e precisamente:
- l'impianto di Gombaro in località Sondrio di proprietà I COTONI DI SONDRIO S.p.A. nel bacino idrografico della Centrale Basso Mallero (ENEL);
 - l'impianto di Prata in località Prata di proprietà ENEL nel bacino idrografico della Centrale Chiavenna (ENEL);
- l'art.8 comma 3 legge 102/90 vieta il rilascio di nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica fino all'approvazione del Piano di Bacino del Po;

DELIBERA DI:

- approvare la norma e i criteri per l'adeguamento delle concessioni idroelettriche che definiscono il deflusso minimo vitale costante per il territorio di cui alla legge 102/90 art. 8, comma 1, riportata nell'allegato 1, parte integrante del presente atto, e dà mandato al Segretario dell'Autorità di bacino di procedere alla definizione dei programmi dei rilasci ed alla esecuzione del programma di sperimentazione;
- applicare la stessa norma al rilascio delle nuove concessioni per le piccole derivazioni;
- di dare mandato al Segretario dell'Autorità di Bacino di sottoscrivere il protocollo di intesa secondo lo schema riportato nell'allegato 2, parte integrante del presente atto, tra gli enti e i soggetti interessati all'individuazione del programma dei rilasci e della sperimentazione.

Roma, 06.08.1992

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Roberto Passino)



IL PRESIDENTE
(Sen. Francesco Merloni)

